

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 7 febbraio 1891, *Ric. Comune di S. Maria Capua Vetere*.

Giustizia amministrativa — Provvedimenti prefettizi — Attribuzioni proprie del prefetto — Carattere definitivo — Revoca per decreto reale — Eccesso di potere (L. sul Cons. di Stato 2 giugno 1889, art. 24; L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 270; L. cont. amm. 20 marzo 1865, art. 3).
Sanità pubblica — Prefetto — Nomina dell'ufficiale sanitario (L. 22 dicembre 1888, art. 1, 12).

La regola che contro i provvedimenti prefettizi è aperta la via del reclamo in via gerarchica al Ministero dell'Interno, trova un limite naturale e consequenziale in quei casi nei quali siano dalla legge conferite ai prefetti attribuzioni proprie e determinate, di carattere definitivo.

Riveste questo carattere il provvedimento del prefetto per la nomina dell'ufficiale sanitario; quindi, revocandolo in via gerarchica, il Ministero dell'Interno eccede i suoi poteri, e per tale eccesso può il relativo decreto reale di revoca essere impugnato avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato.

La Sezione, ecc. — Attesochè il ricorso del Comune di Santa Maria Capua Vetere impugna con fondamento il decreto reale del 29 agosto 1890, per essere stato emanato incompetentemente e con eccesso di potere, denunciandolo alla IV Sezione a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889.

Quel decreto, emesso con carattere di provvedimento definitivo gerarchico in relazione alle disposizioni della legge comunale e provinciale, ed a quelle della legge sulla sanità pubblica e relativo regolamento, sarebbe manifestamente ispirato dal concetto che a mente dell'art. 270 della prima di dette leggi il rimedio del ricorso in via gerarchica sia ammesso contro ogni atto amministrativo, quale che sia la disposizione di legge o di regolamento sopra la quale si radichi.

Movendo da questo concetto, accoglieva il ricorso del Dott. D. A. nella parte che impugnava la nomina dell'ufficiale sanitario in persona del Dott. A. M. fatta dal prefetto, ed annullava tanto le due deliberazioni del Consiglio comunale contenenti la proposta, quanto il decreto di nomina del 12 giugno 1890. Non erano però in questo modo ben osservate le regole normali di competenza.

Attesochè è ben vero che per principio generale, che è non solo contenuto nell'art. 270 della legge 10 febbraio 1889 con riguardo alle materie d'amministrazione comunale e provinciale, ma anche sanzionato per tutti gli affari attribuiti alle deliberazioni di autorità amministrativa dall'art. 3 della legge 20 marzo 1865, alleg. E, il ricorso in via gerarchica compete contro i decreti e i provvedimenti delle autorità inferiori e dipendenti, ed è vero altresì che di regola contro un provvedimento del prefetto la via del ricorso è aperta al Ministero dell'Interno, dal quale il prefetto dipende, come dichiara l'art. 3 della suddetta legge 10 febbraio 1889; ma l'applicazione di questo principio trova un limite naturale e consequenziale in quei casi nei quali siano dalla legge conferite ai prefetti attribuzioni proprie, determinate e di carattere definitivo.

In questi casi la gerarchia ha il suo confine nella stessa sfera di attribuzioni demandata al prefetto, nè potrebbe essere ammesso un ricorso ad autorità superiore per cognizione di merito, senza disconoscere il carattere di quelle facoltà che davanti a peculiari materie e condizioni la legge ha trovato di conferire direttamente in ultimo grado ai prefetti, quantunque autorità subalterne.

Il solo rimedio che può rimanere salvo allora è quello straordinario del ricorso al Re contro la legittimità del provvedimento da esperirsi a mente dell'art. 12 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

Attesochè di carattere definitivo devono ritenersi i provvedimenti fatti per nomina dell'ufficiale sanitario; imperocchè, quantunque l'art. 1 della legge 22 dicembre 1888 statuisca che la tutela della sanità pubblica spetta al Ministero dell'Interno e sotto alla sua dipendenza ai prefetti, sotto-prefetti e

sindaci, l'art. 12 dispone che nei Comuni nei quali occorra provvedere a questi funzionari, l'ufficiale sanitario sarà nominato dal prefetto sulla proposta del Consiglio provinciale di sanità, e che nei Comuni che abbiano un ufficio di igiene, sarà ufficiale sanitario il capo dello stesso ufficio, previa però approvazione dello stesso prefetto. Queste disposizioni traducono il concetto legislativo di dare ai prefetti, in fatto di nomina di ufficiale sanitario, un'attribuzione definitiva, che non comporta possibilità di essere riveduta e sindacata nelle estimazioni sulle quali si fonda il provvedimento dall'autorità superiore sopra un ricorso di parte mosso per concorrenza e per collisione nello stesso interesse. Delle quali disposizioni si verrà altresì a rilevare lo spirito e l'intendimento che manifestamente le sorregge, quando si osservi che se da una parte per tanti motivi di dipendenza e di pubblico interesse, era opportuno che la facoltà di nominare definitivamente l'ufficiale sanitario si esercitasse dal Governo anzichè fosse lasciata in balia del Comune, dall'altra parte, per essere bene esercitata, deve attingere criterio e guida da tanti apprezzamenti ed ispezioni, che sono meglio alla portata del Governo locale, la quale autorità però nell'emettere il provvedimento relativo ha davanti a sè la proposta del Comune, ed è confortata dal voto del Consiglio sanitario.

Attesochè, a dimostrare che il ricorso impugnativo del decreto di nomina non è speribile in via gerarchica, concorrono anche le disposizioni dell'art. 46 del regolamento approvato con R. D. 9 ottobre 1889, colle quali del ricorso contro i provvedimenti del prefetto è fatta riserva nei casi di licenziamento dei sanitari stipendiati, col richiamo al termine prefinito dall'art. 270 della legge com. e prov., con che venendo fatta espressa menzione del ricorso in caso determinato, è da indurre che lo stesso ricorso non sia ammesso in altri d'indole contrapposta al licenziamento, come appunto il caso del provvedimento di nomina. E del resto lo stesso Ministero dell'Interno sarebbe venuto nel concetto della propria incompetenza deliberando sopra molto congenere ricorso del Dott. Pica, con decreto del 15 luglio 1890.

Attesochè per queste riflessioni la Sezione IV è indotta a ritenere che il Ministero dell'Interno ha sorpassato le proprie competenze nel promuovere il prefato decreto reale sopra una materia nella quale non era esperibile ulteriore rimedio gerarchico, e che, ciò posto, dovendosi annullare il provvedimento pel mezzo 1°, nessun'altra pronuncia occorre sugli altri mezzi ed osservazioni del ricorso.

Per questi motivi, ecc.